

Viene ora l'articolo 76bis, che include le proposte di aggiunte, fatte da diversi proponenti.

“ Art. 76 bis. È egualmente fatta obbligatoria la revisione degli statuti e regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio degli appartenenti a Provincie o Comuni diversi dal Comune ove ha sede l'istituzione, e dovranno osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possano trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine della istituzione sia venuto a mancare, i beni saranno devoluti alla Congregazione di carità del Comune a vantaggio dei cui abitanti la istituzione era destinata; ovvero ad altra istituzione di beneficenza del luogo, a cui convenga attribuirli, secondo l'indole della nuova forma di beneficenza sostituita;

b) Così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi un'amministrazione speciale, quando più Provincie o un notevole numero di Comuni siano interessati nella istituzione;

c) Operata che sia, ai termini della presente legge, la trasformazione dei lasciti, legati ed Opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli abitanti delle Provincie e Comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.

“ La procedura da seguirsi è quella indicata nel precedente articolo. ”

A questo articolo furono rinviate le diverse proposte, già fatte all'articolo 74.

L'onorevole Caldesi accetta questo articolo 76 bis o mantiene la sua proposta?

Caldesi. Signor presidente, io per deferenza a lei ho consentito di rimandare a questo articolo il mio emendamento, ma veramente, con tutto il rispetto dovuto alla Commissione, non trovo nessun rapporto fra l'emendamento che mi era permesso di presentare e questo nuovo articolo. Per cui ritiro l'emendamento che avevo proposto all'articolo 74 e mi riservo, se lo crederò opportuno, di dire due parole sull'articolo 78, sul quale pure ho presentato un emendamento che include lo stesso concetto.

Presidente. L'onorevole Lazzarini ha facoltà di parlare.

Lazzarini. Poichè i concetti che erano contenuti nella proposta fatta da alcuni onorevoli colleghi e da me, sono accettati nell'articolo 76 bis redatto dalla Commissione, noi non abbiamo che

da ringraziare la Commissione stessa e ritiriamo la nostra aggiunta.

Presidente. L'onorevole Barazzuoli, ritirando la prima proposta, propone questo emendamento.

Il sottoscritto propone che all'articolo 76, ove si dice “ a vantaggio degli abitanti delle Provincie e Comuni, si dica “ a vantaggio degli abitanti appartenenti alle Provincie. ”...

Luchini Odoardo, relatore. Forse c'è un equivoco, onorevole presidente. L'onorevole Barazzuoli propone che si dica così: “ a vantaggio degli appartenenti alle Provincie. ”...

Presidente. Qui è scritto proprio degli abitanti appartenenti, ecc. È presente l'onorevole Barazzuoli?

Barazzuoli. È evidente che per equivoco si è scritta anche la parola abitanti. Del resto il mio emendamento è quale lo indica il relatore della Commissione. Si dovrebbe dire: “ a vantaggio degli appartenenti alle Provincie e Comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata. ”

Presidente. La Commissione accetta questo nuovo emendamento dell'onorevole Barazzuoli?

Luchini Odoardo, relatore. Accetta.

Presidente. L'onorevole Luporini aveva pure proposto un'aggiunta all'articolo 76 bis.

Ha facoltà di parlare.

Luporini. Io faccio la medesima dichiarazione.

Poichè la mia aggiunta è stata trasfusa nell'articolo 76 bis della Commissione, io non ho più ragione d'insistere.

La mia aggiunta era fatta in modo dichiarativo, perchè io ho sempre ritenuto e ritengo che il medesimo diritto appartenesse alla Congregazione di carità, ai Comuni e alle Provincie, anche anteriormente e indipendentemente da questa disposizione di legge.

Presidente. Onorevole Sanguinetti Adolfo, ha facoltà di parlare.

Sanguinetti Adolfo. Poichè la maggior parte dei concetti compresi nell'aggiunta che io e i miei amici abbiamo proposto, furono accolti dalla onorevole Commissione nell'articolo 76 bis, io non avrei più ragione di mantenere la proposta stessa.

Però c'è un concetto secondario al quale non fu fatta ragione nell'articolo 76 bis.

Nella nostra proposta era detto che quando si trattasse di Opere pie riguardanti più Comuni, o Provincie, dovessero le Provincie o i Comuni intervenire a costituire la speciale amministrazione cui si deve dar vita.

L'esplicazione di questo concetto può lasciarsi, lo comprendo benissimo, al regolamento; e se l'onorevole relatore e l'onorevole presidente del